

Allegato "A" al repertorio n. 3471/2412

STATUTO

Art. 1 Denominazione e durata

È costituita la società scientifica denominata

"SOCIETA' ITALIANA DI MEDICINA DELL' ADOLESCENZA"

a norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e della disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La denominazione può essere utilizzata anche nella forma abbreviata "SIMA" e potrà assumere la denominazione in lingua inglese "Italian Society for Adolescence Medicine".

La SIMA ha durata illimitata a decorrere dalla data della sua costituzione.

La SIMA può richiedere l'affiliazione ad altre Società Scientifiche, Associazioni o Federazioni di Società Scientifiche al fine di promuovere l'assistenza integrata e multidisciplinare per tutti i soggetti in età adolescenziale e pre-adolescenziale, pur mantenendo la propria autonomia societaria e finalistica.

Art. 2 Sede

La SIMA ha sede legale in Roma (RM), via Andrea Fulvio n. 7 - piano 1, interno 4.

La sede rappresentativa è presso il recapito domiciliare del Presidente in carica.

La Sede Amministrativa della Società, presso la quale sono custoditi i libri e i documenti contabili della SIMA è presso l'indirizzo designato dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, fermo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Vi è la possibilità di costituire sedi secondarie e/o amministrative qualora si dimostri necessario.

Art. 3 Scopo ed attività

La SIMA, analogamente ad altre Società Scientifiche del mondo, è dell'avviso che una definizione dell'adolescenza fondata esclusivamente sull'età cronologica non sia del tutto corretta.

La SIMA considera più funzionale una definizione fondata sui cambiamenti psico-fisici e dei comportamenti sociali dei giovani nel periodo di transizione all'età adulta.

Concordemente alla definizione che ne dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO), la SIMA riconosce che l'adolescenza inizia con la comparsa di una pubertà fisiologicamente normale e termina allorché si raggiunga la maturità neurocognitiva, fisica e sociale, con comportamenti e fisicità propri dell'adulto.

Tale periodo di sviluppo corrisponde approssimativamente al periodo tra 10 e 24 anni, il che è conforme alle definizioni di "adolescente" e "giovane" stabilite dalla OMS-WHO.

Ciò premesso, la SIMA si riconosce come una Società Scientifica intercategoriale e interdisciplinare che svolge la propria attività con l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale al fine di perseguire lo scopo di migliorare la teoria e la pratica adolescentologica, con particolare riguardo a quella di competenza medica.

La SIMA è apolitica, aconfessionale ed indipendente e svolge la propria attività, senza scopi e/o finalità di profitto e/o lucro, né diretto né indiretto, non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati, né svolge direttamente o indirettamente alcuna attività sindacale.

La SIMA non esercita attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione per le iniziative necessarie alle attività di formazione continua in medicina (ECM), anche in collaborazione con altre società scientifiche e associazioni culturali.

La SIMA persegue il proprio scopo e gli obiettivi istituzionali attraverso le seguenti modalità e attività, che si avvalgono in modo prevalente dell'attività di volontariato dei soci:

a) aggregazione di:

1. medici, siano essi di Area Pediatrica che della Medicina dell'Adulto, al fine di promuovere la formazione continua, l'aggiornamento professionale e gli scambi culturali nel campo dell'Adolescentologia;

2. altri professionisti, anche non di area sanitaria, con interesse e/o esperienza nel campo della tutela della salute e del benessere dell'Adolescente;

b) elaborazione e validazione di linee guida, promozione di studi clinici e ricerche scientifiche finalizzate, favorendo inoltre la diffusione della medicina basata sulle evidenze (EBM) nonché l'utilizzo di linee-guida e procedure diagnostico-terapeutiche condivise e validate, anche ove elaborate da altre Società Scientifiche riconosciute in forza del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, o da Organismi Internazionali;

c) collaborazione con gli organi di Governo nazionali e regionali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie e socioeducative;

d) promozione della cultura e dell'aggiornamento in Adolescentologia per il tramite di corsi, convegni e seminari, forme di aggiornamento telematico/informatico, anche in collaborazione con altre associazioni mediche e Società o Enti Scientifici specialistici nazionali e internazionali;

e) elaborazione di proposte e fornitura di supporto ai soci e agli organi istituzionali per quanto riguarda le attività di aggiornamento e formazione continua (ECM);

f) promozione della ricerca scientifica, proponendo e coordinando studi nel campo dell'Adolescentologia clinica;

g) promozione di iniziative di informazione e supporto per i pazienti e per gli operatori sanitari non medici, anche attraverso specifiche collaborazioni con le Organizzazioni che li rappresentano;

h) implementazione con Istituti, Società Scientifiche o Enti o Aziende sia pubbliche che private, di rapporti di collaborazione finalizzati a progetti di formazione o ricerca;

i) formulazione (anche in collaborazione con altre Società Scientifiche o Enti) di documenti di consenso e linee guida nell'ambito dell'Adolescentologia clinica;

j) promozione e/o partecipazione ad attività di ricerca sia in ambito medico che sociale sull'Adolescenza;

k) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- l) formazione universitaria e post-universitaria;
- m) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La SIMA potrà realizzare altre attività diverse da quelle sopra indicate, ove consentite e purché secondarie e strumentali al raggiungimento dei propri fini, e necessarie allo scopo, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, la SIMA potrà promuovere, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia e previo conseguimento, ove previsto, delle occorrenti autorizzazioni, la raccolta pubblica, occasionale e non, di fondi, per mezzo anche di crowdfunding, donazioni, sottoscrizioni, lasciti, o attraverso qualsiasi altro mezzo, anche in concomitanza di celebrazioni, fiere, eventi privati e pubblici, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, come specificato nell'Art. 6 (sei).

La SIMA, nonché i suoi legali rappresentanti e gli eletti alle cariche sociali, come essi stessi dovranno attestare con specifica dichiarazione da rendere in sede di nomina, sono autonomi ed indipendenti, anche in quanto non esercitano attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

La SIMA dovrà divulgare in modo trasparente l'attività attraverso la pubblicazione dell'attività di ricerca, dei congressi e convegni ecc., sul proprio sito istituzionale (<http://www.medicinadelladolescenza.com/>), tenendolo costantemente aggiornato, così come dovrà provvedere ad inserire sul sito web i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi e gli incarichi retribuiti affidati ai consulenti.

Per il raggiungimento dello scopo e dei propri obiettivi istituzionali, la SIMA favorisce l'integrazione fra le varie componenti professionali operanti nell'area pediatrica e non (Società Scientifiche dell'Area di Medicina Generale e di tutte le branche dell'Area Medica) e altre figure professionali anche non sanitarie, sia sul territorio (Pediatri di Libera Scelta e Medici di Medicina Generale, Associazioni dei Pazienti) che istituzionali (Università, Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali e Aziende Sanitarie, Enti Statali - es.: Ministero della Salute, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Superiore di Sanità, scuole), pur mantenendo la propria autonomia societaria.

La SIMA interagisce e collabora anche con analoghe Società ed Istituzioni scientifiche nazionali, europee ed internazionali.

Art. 4 Statuto e sua efficacia

La SIMA è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale Regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Tale Regolamento, ove prodotto, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Art. 5 Soci

I Soci sono distinti in:

- a) Ordinari: medici e altri sanitari italiani che dedichino, totalmente o in parte, la loro attività agli scopi di cui all'art. 3 (tre).
- b) Corrispondenti: medici e altri sanitari stranieri che svolgono attività clinica o di ricerca in armonia con gli scopi dell'art. 3 (tre).
- c) Onorari: cittadini italiani o stranieri che abbiano acquisito particolari benemeritenze ai fini della medicina dell'adolescenza e/o della SIMA.
- d) Aderenti: cittadini italiani non di ambito sanitario che svolgano attività di particolare interesse pediatrico-adolescentologico.

I Soci Ordinari e Aderenti, in regola con l'iscrizione associativa, costituiscono elettorato attivo e passivo per le cariche sociali.

I Soci Corrispondenti e Onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale e non hanno diritto al voto o alla elezione alle cariche sociali.

L'ammissione alla SIMA come Socio Ordinario o Aderente, su domanda scritta dell'aspirante Socio, corredata da un breve curriculum e appoggiata dalla firma di due Soci Ordinari, viene decisa dal Consiglio Direttivo; l'iscrizione associativa si perfeziona con il pagamento della quota associativa, ove dovuta.

Il Socio Ordinario o Aderente che al 31 dicembre di ogni anno non sia in regola con il rinnovo dell'iscrizione o con il pagamento, ove previsto, della quota sociale, nonostante abbia ricevuto i dovuti avvisi per via postale o telematica entro il 1° dicembre dello stesso anno, perde il diritto ai benefici garantiti dall'essere socio, diritto che viene riacquisito con il rinnovo dell'iscrizione associativa ed il pagamento della quota sociale, ove previsto.

Art. 6 Quota Sociale, Patrimonio, Risorse finanziarie, Esercizio associativo e Bilancio

I Soci Ordinari ed Aderenti debbono pagare annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno in corso, la quota associativa nell'importo deliberato dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari e Corrispondenti sono esentati dal pagamento della quota.

Il patrimonio della Società è costituito dal fondo permanente di dotazione pari ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), nonché dalle quote sociali e da contributi e/o beni eventualmente devoluti da enti pubblici o privati o da altre personalità giuridiche, dai ricavi di attività e manifestazioni organizzate dall'Associazione, dai proventi di eventuali attività editoriali, dai contributi versati da sponsor (che non impongano obblighi di pubblicità, ma si configurino come donazioni liberali) e da ogni altra attività di raccolta fondi e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017, per la realizzazione delle finalità associative di cui all'Art. 3 (tre).

Formano inoltre parte del patrimonio della SIMA l'archivio delle registrazioni, i volumi degli atti e dei documenti di carattere scientifico-bibliografico ricevuti da Associazioni od Enti diversi ed altro materiale inventariale acquistato dalla SIMA, nonché altri diritti o beni mobili ed immobili di cui potrà divenire titolare per acquisto, donazione o lascito.

La SIMA finanzia le attività attraverso l'autofinanziamento ed i contributi dei Soci e/o degli Enti Pubblici nonché di soggetti privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e del parafarmaco, delle industrie

alimentari e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (ECM) e con esclusione di finanziamenti che si configurino in conflitto di interesse con il Servizio Sanitario Nazionale.

Anche le attività ECM possono essere finanziate sia attraverso l'autofinanziamento che tramite contributi liberali dei Soci e/o di Enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie sopra indicate, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua, nonché della normativa tempo per tempo vigente in materia.

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare e quindi si chiude con il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti di bilancio della SIMA sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli artt. 13 e 87 del D. Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o rendiconto annuale, formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'illustrazione dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico dell'Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio Consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il Bilancio Preventivo deve essere redatto sulla base delle previsioni relative all'attività che verrà svolta durante l'anno.

Copia dei Bilanci Preventivi e Consuntivi e di eventuali incarichi retribuiti deve essere messa a disposizione di tutti i Soci insieme alla convocazione dell'Assemblea Generale che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione, nonché pubblicata sul sito Internet della SIMA.

È fatto divieto per la SIMA distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società stessa, ai sensi dell'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996, n. 662.

SIMA ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 7 Dichiarazione e regolazione degli eventuali conflitti di interesse

All'atto dell'elezione alle cariche sociali, a livello sia nazionale che regionale, i Soci della SIMA devono presentare al Consiglio Direttivo, entro tre mesi, una dichiarazione da cui risulti:

- a) l'assenza di condizioni che creino un potenziale conflitto di interesse con le attività esercitate dalla Società;
- b) l'impegno ad informare quanto prima il Presidente e il Consiglio Direttivo della SIMA del verificarsi di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi con la SIMA.

L'esistenza di un conflitto di interessi con le attività svolte dalla SIMA comporta:

- a) l'ineleggibilità del Socio candidato alle cariche sociali;

b) la decadenza del Socio dalla carica ricoperta, che verrà decisa dal Collegio dei Probiviri (ove creato), al quale saranno trasmesse dal Consiglio Direttivo tutte le informazioni sul caso.

In caso di mancanza di Collegio dei Probiviri, la decadenza verrà decisa dallo stesso Consiglio Direttivo.

L'Associazione prevede che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

Art. 8 Organi della Società

Sono organi fondamentali della Società:

1. L'Assemblea Generale dei Soci
2. Il consiglio Direttivo
3. Il Presidente in carica
4. I Referenti regionali e macroregionali
5. L'Organo di Controllo - Revisione dei Conti (qualora si verifichi la necessità di essere attivato in base alle leggi vigenti)
6. Il Comitato Scientifico

Sono organi facoltativi della Società:

7. il Comitato Editoriale
8. il Comitato Didattico
9. il Comitato per i rapporti con la Pubblica Amministrazione
10. il Collegio dei Probiviri

Questi, o eventuali altri Organi di cui il Consiglio Direttivo deliberi la creazione senza che ciò determini la necessità di revisione dello Statuto, dovranno attenersi a specifici regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito e quindi non ne consegue alcun compenso.

Tutte le cariche sociali sono riservate ai Soci Ordinari ed Aderenti, con l'eccezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti che possono essere non soci, considerato che detti membri devono essere iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti e all'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Tutte le cariche elencate devono essere ricoperte da rappresentanti che non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della Società.

Art. 9 Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari e/o Aderenti, in regola con l'iscrizione associativa.

L'Assemblea Generale può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

In via ordinaria l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari e/o Aderenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

In via straordinaria l'Assemblea Generale è validamente costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di una maggioranza rappresentante almeno i due terzi dei Soci Ordinari e Aderenti.

Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
Sono fatte salve maggioranze più elevate, previste dalla legge e/o dal presente statuto.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'anno precedente e del Bilancio Preventivo relativo all'anno successivo a quello in corso.

I bilanci in oggetto di approvazione devono rimanere depositati presso la sede legale, rappresentativa o amministrativa della SIMA nei quindici giorni che precedono la data di prima convocazione dell'Assemblea Generale, nonché pubblicati sul sito Internet della SIMA, in modo che ciascun Socio possa prenderne preventivamente visione.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia o altro Stato membro dell'Unione Europea, con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché luogo, data ed orario della prima convocazione (ed eventualmente anche della seconda), inviato ai Soci Ordinari ed Aderenti con mezzi postali e/o strumenti informatici, e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, almeno venti giorni prima della data di convocazione, in seduta ordinaria, almeno in occasione dei Congressi Nazionali della Società, o per delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari ed Aderenti.

L'Assemblea Generale può tenersi anche utilizzando strumenti telematici/informatici nel caso in cui, per cause di forza maggiore, sia impossibile la seduta in presenza; la convocazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per la seduta in presenza; in ogni caso le adunanze si possono svolgere mediante impiego di mezzi telematici, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della SIMA o, in sua vece, dal Vice Presidente.

L'Assemblea Generale:

1. delibera sui punti posti all'Ordine del giorno, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Soci (con diritto di voto), in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci (con diritto di voto) intervenuti, fatto salvo quanto sopra previsto per le assemblee straordinarie;
2. provvede all'elezione con votazione segreta del Presidente Eletto, dei Consiglieri e dei Componenti dell'Organo di Controllo; l'elezione potrà avvenire anche utilizzando mezzi telematici idonei, che consentano il riconoscimento del Socio votante e garantiscano la segretezza del voto;
3. delibera sull'eventuale destinazione di fondi, riserve o capitale, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;

4. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo Patrimonio;
5. delibera su eventuali modifiche al presente Statuto, come avanzate dal Consiglio Direttivo o da un comitato di Soci Ordinari e/o Aderenti che includa almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari e/o Aderenti in regola con le quote sociali; gli emendamenti devono essere proposti per iscritto almeno due mesi prima dell'Assemblea Generale che dovrà discuterli e devono essere portati a conoscenza dei Soci almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea.
6. approva l'attività della Società;
7. approva il bilancio della Società;
8. delibera su eventuali proposte di sua pertinenza, avanzate dal Consiglio Direttivo o da un comitato di almeno dieci Soci Ordinari e/o Aderenti;
9. delibera l'eventuale scioglimento della SIMA e decide sulla destinazione del patrimonio sociale con il voto favorevole dei tre quarti dei Soci con diritto di voto.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo ogni Socio potrà esprimere il proprio voto per un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri e dei Componenti dell'Organo di Controllo (ove previsto) da eleggere.

Per ogni carica risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di voto, i più anziani.

Vige il principio del voto singolo: pertanto ogni Socio ha diritto ad un solo voto ed è ammesso conferire delega ad altro socio avente diritto al voto; ogni socio può rappresentare al massimo altri tre soci.

Alle sedute dell'Assemblea Generale, senza diritto di voto, possono assistere anche i Soci Corrispondenti e Onorari.

Art. 10 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

I suoi componenti devono essere Soci in regola coi pagamenti delle quote sociali, e non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società e/o affini gruppi di studio.

In caso di sopravvenienza di condanna, il Consigliere condannato decade dall'incarico ed è sostituito, all'esito di comunicazione del Presidente, dal primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è composto da: Presidente in carica, Presidente Eletto, Past President, 8 (otto) Consiglieri.

Durante la prima riunione del Consiglio Direttivo 3 (tre) consiglieri vengono scelti e designati con le funzioni, ciascuno rispettivamente, di Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario.

Il Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale e alla loro custodia, collabora con il Presidente nella gestione, nell'organizzazione delle manifestazioni dell'Associazione e nell'informare i soci sulle iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tesoreria della Società e ha l'obbligo di presentare al Consiglio Direttivo, entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo, i bilanci consuntivo e preventivo come descritto nell'Art. 6 (sei), previo parere dell'Organo di Controllo, presentando poi la relazione finanziaria all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo tempi e modalità

stabilite dal Consiglio Direttivo.

Una volta approvati i bilanci consuntivo e preventivo, il Tesoriere ha l'obbligo di pubblicarli sul sito della Società per favorirne la consultazione da parte di tutti i Soci.

Il Tesoriere per la sua attività può avvalersi di un Segretario Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, che può anche essere non Socio della SIMA.

Il Vice-presidente collabora col Presidente in carica in tutte le attività previste dal presente Statuto, e sostituisce il Presidente, in caso di suo impedimento, sia nelle riunioni del Consiglio Direttivo che nell'Assemblea Generale.

Il Presidente, il Presidente Eletto e i Consiglieri non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica.

Il Tesoriere può essere rieletto, ma per non più di due mandati consecutivi. I Consiglieri durano in carica complessivamente quattro anni, ma ogni due anni quattro Consiglieri vengono sostituiti da un numero corrispondente di nuovi eletti.

In conseguenza dei risultati della tornata elettorale avviene l'avvicendamento delle cariche di Presidente Eletto, Presidente in carica e Past President come descritto nell'Art. 9 (nove).

Se nel Corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica provvedono a sostituirli nominandoli nell'ordine della graduatoria dei non eletti alla precedente nomina.

I componenti così nominati durano in carica fino al termine in cui sarebbero cessati i consiglieri sostituiti.

Se viene a mancare la maggioranza dei componenti, ossia la metà più uno, l'intero Consiglio direttivo si considera sciolto.

In tal caso, il Consigliere più anziano deve convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri rimasti in carica devono nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio Direttivo il compimento di ogni atto, necessario o utile al perseguimento degli scopi dell'Associazione, che non sia espressamente attribuito alla competenza dell'Assemblea Generale o degli altri organi dell'Associazione medesima.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo in ogni occasione in cui sia ritenuta necessaria una decisione collegiale.

Il presidente, tuttavia, è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno sei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione per e-mail e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Nelle votazioni formali del Direttivo, in caso di parità prevale il voto del Presidente in carica.

Il Consiglio Direttivo provvede a:

1. convocare l'Assemblea Generale;
2. redigere il Bilancio Consuntivo e Preventivo;

3. nominare tra i suoi componenti il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
4. decidere sulla istituzione di Gruppi di Studio temporanei o permanenti;
5. nominare i componenti della Commissione Soci, del Comitato Scientifico ed Editoriale e degli eventuali Gruppi di Studio;
6. elaborare ed approvare i regolamenti e le attività della Commissione Soci e del Comitato Scientifico ed Editoriale, e degli eventuali Gruppi di Studio;
7. verificare le attività scientifiche e formative della Società;
8. verificare la pubblicazione dell'attività scientifica nel sito web della Società e il suo costante aggiornamento;
9. verificare le dichiarazioni degli eventuali conflitti di interesse dei soci, dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo nei confronti della Società, e la regolazione degli stessi ai sensi del presente Statuto e del Regolamento attuativo;
10. verificare gli aspetti finanziari della Società;
11. nominare la Commissione Elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
12. nominare il responsabile e i componenti del Comitato Scientifico;
13. nominare e verificare l'attività del Responsabile del Sito Web della SIMA;
14. nominare i membri di Gruppi di Studio finalizzati a specifici progetti, operanti in conformità del mandato del Consiglio Direttivo, che ne definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;
15. nominare tra i Soci in regola con l'iscrizione associativa, i Referenti Regionali e delle Macroregioni secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo stesso e dietro presentazione del Curriculum Vitae. Le cariche di Referente Regionale e di Referente Macroregionale sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo;
16. deliberare in ordine ai documenti di bilancio e sull'ammontare della quota associativa dei soci ordinari ed aderenti;
17. proporre la sede del Congresso Nazionale e degli altri eventi di interesse nazionale della SIMA e coordinarne il programma, unitamente al Comitato Scientifico e agli organizzatori locali;
18. stabilire rapporti di collaborazione con Istituti o Enti o Società Scientifiche nazionali e/o internazionali;
19. nominare i Responsabili dei rapporti con altre associazioni, Società Scientifiche o Enti aventi scopi analoghi o affini;
20. predisporre ed approvare i Regolamenti attuativi di funzionamento della Società, e verificarne la pubblicazione sul sito web della SIMA;
21. compiere qualunque altro atto di amministrazione necessario e/o opportuno.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto od operazione che rientri nelle finalità della SIMA.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale, o anche altrove purché in Italia o altro Stato membro dell'Unione Europea, o anche per via telematica, su convocazione del Presidente, da effettuarsi con avviso contenente l'ordine del giorno, nonché luogo, data ed orario, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione anche per e-mail e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione

da parte dei destinatari.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo anche a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno sei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Nei casi di motivata ed indifferibile urgenza la convocazione può essere effettuata anche 24 (ventiquattro) ore prima della riunione per email e/o comunque con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide e si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi telematici, purché sia consentito:

1. al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
2. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
3. agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e, possibilmente, il Segretario, al quale è demandata la redazione e sottoscrizione del verbale. Ove la riunione si svolga con mezzi telematici ed il Segretario non si trovi nel medesimo luogo in cui si trova il Presidente, potrà eventualmente fungere da Segretario della riunione altro soggetto designato dagli intervenuti alla riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita e delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni, senza diritto di voto, persone estranee al Consiglio stesso.

Di ogni riunione viene redatto un verbale.

Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato agli atti della Società.

Art. 11 Presidente

Il Presidente in carica ha la rappresentanza legale della Società, e mantiene tale ruolo per due anni; esso non può essere rieletto per il mandato consecutivo.

Il Presidente in carica svolge ogni funzione e compito indicati all'interno del presente Statuto.

In occasione del rinnovo parziale del Consiglio Direttivo, il Presidente Eletto dall'Assemblea Generale assumerà le funzioni di Presidente in carica all'inizio del secondo biennio di sua permanenza nell'Organo.

Alla cessazione della carica il Presidente assume la carica di Past President e rimane nel Consiglio Direttivo per il biennio successivo, con diritto di voto.

In caso di morte del Presidente, di sue dimissioni, di impedimento personale, il Presidente Eletto assume immediatamente la carica di Presidente e la mantiene fino al termine del biennio di sua permanenza nell'Organo.

Al Past President, al termine del proprio mandato, viene attribuita la qualifica di Socio Onorario.

Art. 12 Ufficio Di Presidenza e Consulta dei presidenti

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente in carica, dal Presidente Eletto, dall'ultimo Past President e dal Segretario.

Esso è presieduto dal Presidente in carica ed esercita le funzioni ed i compiti previsti dal presente Statuto.

La Consulta dei Presidenti è composta dal Presidente in carica, dal Presidente Eletto e da tutti i Past President.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed esercita esclusivamente funzioni consultive.

La Consulta dei Presidenti è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in carica.

Art. 13 Organo di Controllo e Revisore dei Conti Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'incarico è incompatibile con quello di consigliere.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile, tra persone aventi requisiti di imparzialità e competenza.

Nel caso di organo collegiale, che si comporrà di un presidente e due membri effettivi, i predetti requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali ed esprime il suo parere anche sul rendiconto economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati atti deliberativi.

I componenti dell'Organo di Controllo, sono nominati dall'assemblea dei soci, durano in carica tre esercizi e, più precisamente, fino alla approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio del loro mandato e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge il proprio Presidente ed ha la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con facoltà di intervento, ma senza diritto di voto.

Revisione Legale dei Conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i

requisiti previsti dalla Legge, l'assemblea dell'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico è incompatibile con quello di consigliere.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti adempie ai controlli sulla regolarità contabile del Bilancio consuntivo della SIMA.

Art. 14 Sezioni Regionali, Interregionali e Macroregioni

Al fine di favorire la diffusione capillare del proprio scopo, dei propri obiettivi e delle proprie iniziative, la SIMA - ETS si dota di:

- 3 (tre) Referenti di Macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori);
- di almeno 3 (tre) Referenti Regionali per ogni Macroregione.

Al fine di favorire la diffusione capillare del proprio scopo, dei propri obiettivi e delle proprie iniziative, la SIMA si dota di:

- 3 (tre) Referenti di Macroregioni (Nord, Centro, Sud e Isole Maggiori);
- di almeno 3 (tre) Referenti Regionali per ogni Macroregione.

Le Sezioni regionali ed Interregionali sono organi decentrati della SIMA, con il compito di esercitare le attività di interesse eminentemente locale che rientrano nell'oggetto dell'Associazione.

Le Sezioni Regionali sono istituite dal Consiglio Direttivo in ogni Regione che ne faccia richiesta.

Ove il numero dei Soci non fosse sufficiente il Consiglio Direttivo può istituire una Sezione Interregionale o fare riferimento alla corrispondente Macroregione.

Per lo svolgimento delle proprie attività, le Sezioni Regionali e Interregionali così come le Macroregioni dovranno utilizzare fondi provenienti da contributi, elargizioni ed offerte raccolti localmente.

Gli eventuali Statuti delle Sezioni Regionali, Interregionali e delle Macroregioni, ove prodotti, dovranno essere coerenti allo Statuto nazionale della SIMA ed al programma nazionale delle attività della Società, e dovranno avere una sostanziale omologia nelle regolamentazioni secondo uno schema predeterminato dal Consiglio Direttivo nazionale.

Dello svolgimento di attività o iniziative che comportino uscite, la Sezione dovrà comunque tenere una contabilità secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo nazionale.

Il Presidente della Sezione risponde verso gli organi centrali dell'Associazione della correttezza della gestione delle attività della

Sezione e della loro conformità ai programmi della Società.

Per l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni Regionali ed Interregionali si applicano, in quanto compatibili e per quanto non sia espressamente disciplinato dagli articoli seguenti, le norme statutarie che regolano la Società.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

Nel caso il Consiglio Direttivo abbia deciso per la sua creazione, al Collegio dei Probiviri si applica il contenuto del presente articolo.

1. Con l'eccezione delle controversie per le quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ogni altra controversia, derivante dal rapporto associativo, che dovesse insorgere tra la SIMA ed uno o più dei Soci, tra i Soci medesimi o tra la SIMA e gli Organi Associativi, sarà risolta dal Collegio dei Probiviri, composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, tra i Soci iscritti da almeno otto anni.

2. Il Presidente del Collegio è rappresentato dal membro più anziano.

3. Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal proprio Presidente su richiesta del Presidente dell'Associazione, del Comitato Scientifico o dei singoli Soci mediante avviso a ciascun membro tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

E' validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 Comitati e Gruppi di Studio

Il Comitato Scientifico, ed eventualmente, ove costituiti, i Comitati Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Detti Comitati deliberano a maggioranza dei loro componenti e sono presieduti dal Presidente dell'Associazione o dal Presidente Eletto o da un loro delegato.

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale; inoltre, esso pubblica il resoconto dell'attività scientifica della Società attraverso il sito web della Società.

I Comitati Editoriale, Didattico e per i Rapporti con la Pubblica Amministrazione hanno i seguenti compiti:

- a) dare impulso, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività di propria competenza su temi attinenti l'oggetto della SIMA;
- b) esprimere parere e formulare proposte sulle materie di competenza relazionando periodicamente al Consiglio Direttivo sulle attività in corso;
- c) esprimere parere sul regolamento delle proprie attività elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

I Soci interessati a particolari argomenti o problemi clinici o assistenziali possono costituire Gruppi di Studio, che possono operare in collegamento con Gruppi affini di altre Società.

La proposta di istituzione di un gruppo di studio deve essere avanzata per iscritto al Comitato Direttivo con programma, obiettivi e nominativo del coordinatore proposto.

Il Direttivo valuterà l'utilità, l'originalità e la rappresentatività del Gruppo di Studio comunicandone la decisione.

Il Coordinatore del Gruppo di Studio deve tenere aggiornato il Comitato

Direttivo dello Stato di avanzamento dei lavori.

Verrà data ampia diffusione tra i Soci dei lavori svolti dal Gruppo.

Il Consiglio Direttivo può predisporre ed approvare un apposito regolamento che disciplini composizione, durata e funzionamento dei Gruppi di Studio.

Art. 17 Congresso Nazionale, Corsi di Aggiornamento e altre riunioni

Il Congresso Nazionale della SIMA ha luogo almeno una volta ogni 4 (quattro) anni ed è contraddistinto da un numero progressivo.

Negli anni in cui non viene tenuto il Congresso Nazionale o per ulteriori esigenze nell'ambito del programma di ECM può essere prevista l'organizzazione di Corsi di Aggiornamento o di altre riunioni a carattere locale, regionale, interregionale o nazionale, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche o Associazioni culturali.

Art. 18 Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza

La Rivista Italiana di Medicina dell'Adolescenza (RIMA) è l'organo ufficiale della SIMA.

Il Consiglio Direttivo della SIMA concorda con la Casa Editrice della RIMA il Direttore in Capo della Rivista, dopo avere ottenuto il parere favorevole del Direttore in Capo in carica.

Il Direttore in Capo della RIMA resta in carica cinque anni e può essere riconfermato; riferisce sul programma editoriale e sulle linee di sviluppo della Rivista al Consiglio Direttivo della SIMA almeno una volta all'anno.

Il Direttore in Capo della RIMA suggerisce al Consiglio Direttivo la composizione del Comitato di Redazione Nazionale ed Internazionale, di cui fanno parte di diritto i tre Presidenti (Presidente Eletto, Presidente in Carica e Past President) della SIMA.

La RIMA viene regolarmente inviata a tutti i Soci in regola con l'iscrizione associativa.

Viene, inoltre, pubblicata sul Sito Web Istituzionale, in formato elettronico, nell'Area Riservata ai Soci.

Art. 19 Sito web istituzionale

La SIMA si avvale di uno specifico sito web per la divulgazione e pubblicizzazione delle attività editoriali, scientifiche e di aggiornamento professionale ECM (sia per eventi residenziali che per FAD), nonché di comunicazione ed informazione ai soci.

Il sito è allocato sul dominio www.medicinadelladolescenza.com e viene costantemente aggiornato per migliorare la comunicazione e l'aggiornamento professionale.

Sul sito vengono pubblicate anche le newsletter e le comunicazioni del Presidente.

Il sito consta di una parte pubblica, accessibile a tutti, e di una parte di "AREA RISERVATA" accessibile ai soli Soci in regola con l'iscrizione associativa, tramite ID e Password, comunicate ai Soci all'atto del perfezionamento dell'iscrizione associativa.

Il Responsabile del Sito è nominato dal Consiglio Direttivo, resta in carica per quattro anni e può essere riconfermato per il quadriennio immediatamente successivo.

Il Responsabile, chiamato a garantire il costante e puntuale aggiornamento del sito web, può essere affiancato da altri collaboratori, o da una Società informatica esterna, da lui indicati, i cui nominativi

dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo.

In caso di vacanza del Responsabile subentra nella carica il Presidente della Società, fino a nuova nomina.

Il Consiglio Direttivo esamina e ratifica le decisioni prese dal Responsabile del sito web.

Il mandato conferito al Responsabile del sito web e ai suoi collaboratori può essere revocato da parte del Consiglio Direttivo, in presenza di giustificato motivo.

Sul sito Web, oltre alle attività scientifiche, alle notizie, alle comunicazioni del Presidente, alle convocazioni e quanto sopra detto, verranno pubblicati i bilanci, i preventivi ed i consuntivi della Società, nonché eventuali incarichi retribuiti.

Art. 20 Libri della Società Scientifica SIMA

Oltre alla tenuta dei Libri prescritti per legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle Assemblee con le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri nonché il libro dei Soci.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza.

I libri possono essere conservati anche sotto la forma di file elettronici.

Art. 21 Scioglimento e liquidazione

SIMA si scioglie, oltre che per il venir meno della pluralità dei Soci, anche per la richiesta della maggioranza dei due terzi dei Soci in regola con l'iscrizione associativa.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, SIMA ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni e/o enti del Terzo Settore con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17.

Art. 22 Disposizioni applicabili

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme in materia di associazioni riconosciute previste dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e le disposizioni speciali di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) e generali di legge in materia di associazione.

NORME TRANSITORIE

1. In sede di prima applicazione, il rinnovo del Consiglio Direttivo avverrà secondo le seguenti disposizioni: i Soci con diritto di voto dovranno esprimersi separatamente per

1) l'elezione di quattro nuovi Consiglieri, del Presidente in carica, del Presidente Eletto e di un Componente dell'Organo di Controllo, ove necessario;

2) l'elezione di quattro tra i Consiglieri e due tra i Componenti dell'Organo di Controllo, ove previsto, in decadenza di mandato, i quali, in deroga al disposto dell'Art. 8), resteranno in carica per i successivi due anni.

In caso di parità di voto per due o più Consiglieri e/o per due o più componenti dell'Organo di Controllo, ove previsto, in decadenza di mandato, tale da eccedere il numero degli eleggibili, sarà confermato nel ruolo il Consigliere e/o il componente dell'Organo di Controllo, ove previsto, più anziano.

F.to: Gabriella Cinzia Pozzobon

Barbara Elisa Focarete

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo dell'allegato "A" all'atto a mio rogito in data 23 agosto 2021, rep. n. 3471/2412, registrato a Monza e Brianza il 7 settembre 2021 al n. 30458, Serie 1T, composta da n. 16 pagine per n. 8 fogli, rilasciata ai sensi di legge.

Firmata digitalmente dal notaio.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Seregno, 22 settembre 2021